

applicabili alle violazioni del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in base all'art. 126 del citato regolamento.

- 2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 10 maggio 2011 –
Commissione / Svezia**

(causa C-479/10)

«Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 1999/30/CE — Controllo dell'inquinamento — Valori limite per le concentrazioni di PM10 nell'aria ambiente»

Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE; direttiva del Consiglio 1999/30, art. 5, n. 1)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato – Violazione dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 22 aprile 1999, 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo (GU L 163, pag. 41) – Superamento dei valori limite per le particelle di PM10 nell'aria ambiente per gli anni 2005, 2006 e 2007 nelle zone SW 2 e SW 4 e, per gli anni 2005 e 2006, nella zona SW 5.

Dispositivo

- 1) Il Regno di Svezia, avendo superato i valori limite applicabili alle concentrazioni di PM10 nell'aria ambiente per gli anni 2005-2007 nelle zone SW 2 e SW 4 e, per gli anni 2005 e 2006, nella zona SW 5, è venuto meno agli obblighi incombentigli in forza dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 22 aprile 1999, 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo.
- 2) Il Regno di Svezia è condannato alle spese.

**Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 11 maggio 2011 –
Semerdzhiev / Del-Pi-Krasimira Mancheva**

(causa C-32/10)

«Art. 92, n. 1, del regolamento di procedura — Direttiva 90/314/CEE — Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso — Fatti precedenti all'adesione della Repubblica di Bulgaria all'Unione Europea — Manifesta incompetenza della Corte a risolvere le questioni pregiudiziali»